



SETTORE 4

Servizio Pubblica Istruzione

Oggetto: Gara sovrasoglia, a procedura aperta, per l'affidamento in concessione della gestione del servizio di refezione scolastica per la durata di cinque anni scolastici a partire dall'a.s. 2019/2020- CIG: **8027583B0C**.

QUESITI CON RELATIVE RISPOSTE

In relazione alla procedura di gara in oggetto, si sottopongono i seguenti quesiti:

QUESITO N. 1

Con riguardo all'art. 65 lettera A) del Capitolato, si chiede di conoscere cosa succederebbe nel caso in cui la massima concorrenza prevista a conguaglio di € 250.400,00 IVA compresa fosse raggiunta prima del termine dell'anno scolastico:

- la perdita economica ricadrebbe esclusivamente sul concessionario?
- Verrebbe sospeso servizio di ristorazione?
- Si procederebbe nell'anno successivo ad un ricalcolo delle tariffe per fasce ISEE consentendo al concessionario di recuperare la perdita?
- Altro?

Tale quesito scaturisce dall'esperienza maturata dalla scrivente per servizi con caratteristiche analoghe al presente ove si è determinato un contributo da parte dell'Ente pari a circa il 60% dell'importo appaltato, mentre, nell'ipotesi prospettata dall'art. 65 del capitolato il conguaglio comunale sarebbe al massimo del 16% circa.

Si tenga conto, inoltre che, il solo costo del personale docente, che in virtù delle previsioni del predetto articolo 65 è da ricomprendere nell'importo di € 240.000,00, si attesta secondo calcoli effettuati sul numero presunto degli insegnanti, intorno a € 90.000,00 per cui la parte residua sarebbe pari a € 160.000 IVA compresa e cioè, pari al 10% sull'importo annuo.

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

Con riferimento al quesito n. 1, si rileva che il dato statistico esperienziale riportato nel quesito afferisce probabilmente a situazioni in cui la tariffa generalmente applicata è di gran lunga inferiore al prezzo del pasto.

Invece nel Comune di Andria, in base alle nuove tariffe approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 08.03.2019, sulla scorta dell'unico dato disponibile riferito all'a.s. 2018/2019 a tariffe vigenti, il conguaglio comunale si è attestato nella misura del 9,80%, di talchè la somma prevista per il conguaglio, compresa dei pasti per gli insegnanti, è da considerarsi più che congrua.

Ciò nonostante, ai sensi dell'art. 65 del C.S.A. è espressamente chiarito che nel caso in cui dovesse accadere che la massima concorrenza prevista a conguaglio di € 250.400,00 IVA compresa fosse raggiunta prima del termine dell'anno scolastico, la perdita ricadrebbe esclusivamene sul concessionario, il quale non potrebbe sospendere il servizio.

QUESITO N. 2

Con riguardo alla gestione degli insoluti/morosi si chiede:

- di conoscere l'importo annuo degli insoluti degli ultimi cinque anni.
- Posto che il capitolato (art. 65 pag. 33) prevede che "*gli utenti prima di usufruire del servizio di refezione dovranno risultare con un conto in attivo*", in caso di saldo a zero o negativo, il servizio di refezione per l'utente interessato può essere sospeso o vi è un numero minimo di pasti comunque da somministrare a debito? Se sì, quanti?

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

- La Stazione Appaltante non ha gestito insoluti/morosi negli ultimi cinque anni, avendo l'utenza del servizio di refezione scolastica provveduto all'acquisto dei buoni per tutti i pasti somministrati.
- L'art. 65 lett. B del C.S.A. non prevede la possibilità di sospensione del servizio nei confronti dell'utente interessato, né il numero minimo di pasti comunque da somministrare a debito, rimanendo tali prerogative in capo al concessionario che, come stabilito nello stesso art. 65 del C.S.A., ha il diritto di procedere, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, al recupero coattivo delle tariffe dovute e non pagate dagli utenti morosi, rimanendo a carico dello stesso concessionario le somme non riscosse senza possibilità di eventuale rifusione del Comune, spettando al concessionario la rilevazione degli utenti morosi e la relativa escussione per via ingiuntiva per il recupero delle somme dovute.

QUESITO N. 3

- Con riguardo all'art. 65 lettera A) del Capitolato, che testualmente riporta:
*"l' esistenza di tariffe differenziate per fasce ISEE, di cui parte inferiori e parte superiori al prezzo del pasto posto a base d'asta, ove , al netto dell' eventuale insolvenza che rimane a carico del concessionario, il costo totale del servizio reso sia in perdita per effetto del maggior numero di minori fruitori che corrispondono tariffe più basse del prezzo del pasto che risulterà all' esito della procedura di gara , non sufficientemente compensato dall' introito derivante dalle tariffe maggiori corrisposte dai minori con fasce ISEE più alte rispetto al prezzo del pasto offerto in sede di gara, il Comune concedente riconoscerà un **conguaglio** nella misura massima di € 240.000,00 per anno scolastico, per i pasti forniti alle scuole dell'infanzia e scuole primarie con classi a tempo pieno, ivi compresi i pasti forniti agli insegnanti, e l'importo massimo pari a € 10.400,00 per anno scolastico per i pasti forniti all'Asilo Nido Comunale..."* risulta indispensabile conoscere se vi è stato, e a quanto ammonta, il **conguaglio** da parte di Codesto Spett.le Ente con riferimento al periodo dal 1 gennaio al 31 maggio 2019 (5 mesi) ovvero anche ai precedenti anni scolastici (8 mesi).

RISPOSTA AL QUESITO N. 3

Come già enunciato nella risposta al quesito n. 1, l'unico dato disponibile a tariffe vigenti è quello relativo all'a.s. 2018/2019 (periodo gennaio/maggio 2019 a conclusione del quale il conguaglio a carico dell'ente è stato pari al 9,80% del costo dei pasti agli alunni.

QUESITO N. 4

- Con riguardo all'art. 65 lettera A) del Capitolato, si chiede di conoscere la percentuale di fruitori per ciascuna fascia ISEE:
 - o FASCIA A
 - o FASCIA B
 - o FASCIA C
 - o FASCIA D

RISPOSTA AL QUESITO N. 4

La percentuale dei fruitori di scuola dell'infanzia e scuola primaria con classi a tempo pieno per ciascuna fascia ISEE riferita al precedente a.s. 2018/2019 (periodo gennaio/maggio 2019), unico dato disponibile presso questo Servizio Pubblica Istruzione in rapporto alle tariffe vigenti, è la seguente:

- FASCIA A: percentuale **35,14%** (FASCIA A **31,79%** + FASCIA A RIDOTTA **3,35%**)
- FASCIA B: percentuale **24,71%** (FASCIA B **22,10%** + FASCIA B RIDOTTA **2,61%**)
- FASCIA C: percentuale **8,68%** (FASCIA C **7,67%** + FASCIA C RIDOTTA **1,01%**)
- FASCIA D: percentuale **31,47%** (FASCIA D **29,66%** + FASCIA D RIDOTTA **1,81%**)

QUESITO N. 5

- Con riguardo all'art. 65 lettera A) del Capitolato, posto che nella determinazione delle Tariffe ISEE risultano riduzioni consistenti per il 2° e 3° figlio (circa il 50% di riduzione rispetto al primo figlio) che usufruiscono della mensa, si chiede di conoscere la percentuale dei **2° e 3° figlio** sul totale degli utenti, almeno relativi al periodo 1° gennaio – 31 maggio 2019, possibilmente suddivisi per fascia ISEE. Inoltre si chiede se tale riduzione è da considerare nel conguaglio prestabilito in massimo € 250.400 annui.

RISPOSTA AL QUESITO N. 5

Le tariffe a domanda individuale approvate per lo scorso a.s. 2018/2019 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 156 del 02.11.2018 e confermate per il corrente a.s. 2019/2020 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 08.03.2019 sono le seguenti:

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2019		
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (IVA compresa al 4%)		
TARIFFA A PASTO		
FASCIA ISEE	1° figlio fruitore	Per ogni altro figlio fruitore (*)
FASCIA A: da €. 0,00 a €. 6.000,00	€ 3,10	€ 1,55
FASCIA B: da €. 6.000,01 a €. 11.000,00	€ 4,90	€ 2,45
FASCIA C: da €. 11.000,01 a €. 15.000,00	€ 5,60	€ 2,80
FASCIA D: da €. 15.000,01 in su	€ 5,90	€ 2,95

(*) In caso di nucleo familiare con più figli fruitori del servizio mensa, la riduzione della tariffa a pasto sarà applicata al figlio che fruisce del servizio mensa per un minor numero di giorni alla settimana.

La percentuale per ogni altro figlio fruitore del servizio (2°, 3° figlio) sul totale degli utenti, relativa al periodo 1° gennaio/ 31 maggio 2019, suddivisi per fascia ISEE è la seguente:

- FASCIA A RIDOTTA **3,35%**
- FASCIA B RIDOTTA **2,61%**
- FASCIA C RIDOTTA **1,01%**
- FASCIA D RIDOTTA **1,81%;**

Tale riduzione è da considerare nel conguaglio prestabilito in massimo € 250.400,00 annui.

QUESITO N. 6

Si chiede di conoscere se sia corretto considerare il parametro 2.4 dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica come requisito di esecuzione dell'appalto e, quindi, possa essere ugualmente attribuito il punteggio, producendo una dichiarazione di impegno - in caso di aggiudicazione – alla piena disponibilità di un numero discrezionale di automezzi alimentati elettricamente, a metano o a GPL. A tal proposito la scrivente evidenzia che la disponibilità di una concorrente di detti automezzi prima dell'aggiudicazione non ne dimostrerebbe, comunque, l'effettivo utilizzo nell'appalto, ma un mero dato di fatto disconnesso dal valore premiante del criterio in questione.

RISPOSTA AL QUESITO N. 6

Il parametro 2.4 dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica “Caratteristiche dei mezzi di trasporti alimentati elettricamente o metano o GPL” consente alla Commissione l'attribuzione di 0,5 punti per ogni mezzo sino al massimo di punti 2 e che per l'attribuzione di detto punteggio, è necessario produrre documentazione attestante la piena disponibilità dei mezzi.

Ne consegue che la piena disponibilità del mezzo non è equipollente a dichiarazione di impegno - in caso di aggiudicazione – alla piena disponibilità di un numero discrezionale di automezzi alimentati elettricamente, a metano o a GPL, trattandosi di elemento di valutazione premiale.

QUESITO N. 7

Con riguardo all'art. 65 lettera A) del Capitolato, che testualmente riporta:

*“... il Comune concedente riconoscerà un conguaglio nella misura massima di € 240.000,00 per anno scolastico, per i pasti forniti alle scuole dell'infanzia e scuole primarie con classi a tempo pieno, **ivi compresi i pasti forniti agli insegnanti**, e l'importo massimo pari a € 10.400,00 per anno scolastico per i pasti forniti all'Asilo Nido Comunale...”*

posto che per quanto a conoscenza della scrivente i pasti agli insegnanti sono rimborsati agli enti Locali con trasferimenti del MIUR, si chiede di conoscere se la misura massima di € 250.400,00 sia suscettibile di incremento in virtù dei precitati trasferimenti.

RISPOSTA AL QUESITO N. 7

La misura massima di € 250.400,00 non è suscettibile di alcun incremento.

Il Dirigente del Settore 4
e Responsabile del Procedimento
Avv. Ottavia Matera
(documento firmato digitalmente)